

**CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO AVETO ED IL COMUNE DI  
BORZONASCA PER L'UTILIZZO DELL'EDIFICIO IN LOCALITA'  
PRATO MOLLO NOTO COME RIFUGIO MONTE AIONA.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese  
di \_\_\_\_\_ nella sede dell'Ente Parco Aveto in  
Borzonasca, via Marrè, 75/A

**TRA**

L'Ente Parco Aveto nella persona del suo Presidente  
avv. Tatiana Ostiensi, nata a Genova il 03.07.1975,  
che agisce non in nome proprio ma come legale  
rappresentante dell'Ente Parco Aveto ed il Comune di  
Borzonasca, nella persona del suo Sindaco, Giuseppino  
Maschio nato a Borzonasca il 22.11.1947, che agisce  
non in nome proprio, ma per conto del Comune di  
Borzonasca.

**PREMESSO**

- Che in data 03 settembre 2012 è stata  
sottoscritta tra l'Ente Parco dell'Aveto ed il  
Comune di Borzonasca una convenzione, in

aggiornamento di previgente Convenzione sottoscritta tra le parti il 29/12/2001, per l'utilizzo dell'edificio in loc. Prato Mollo, noto come rifugio "Monte Aiona", finalizzata all'utilizzo da parte dell'Ente Parco dell'immobile e dei terreni annessi per anni quindici quale rifugio nell'ambito del Parco naturale regionale dell'Aveto;

- che lo Statuto dell'Ente Parco Aveto all'art. 43 "Convenzioni" recita che per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, l'Ente può stipulare apposite convenzioni con Stato, Comuni, Comunità Montane, Provincia, ASL, Regione ed altri enti pubblici e privati
- che le parti interessate, per quanto concerne il loro ruolo e le loro possibilità, intendono continuare a proseguire nelle intese e nelle finalità della previgente convenzione, procedendo ad un suo aggiornamento anche in vista della ormai prossima scadenza;
- che il Comune di Borzonasca è proprietario dell'appezzamento di terreno di mq 1500 con annesso Rifugio, noto con il nome di "Monte Aiona" in loc. Prato Mollo (NCT foglio 16 mappale 9), giusto

Decreto del Prefetto di Genova del 20.2.1995 n.  
1379/SCP Sett. 1/2;

- che il Comune di Borzonasca ritiene che la titolarità gestionale del rifugio da parte del Parco dell'Aveto continui ad essere la più idonea;

- che le parti interessate, per quanto concerne il proprio ruolo e le proprie possibilità, intendono sostenere il turismo e lo sviluppo ecocompatibili, in particolare nell'area del Parco dell'Aveto;

- che il suddetto compendio risulta essere un punto strategico per il turismo nel comprensorio del Comune di Borzonasca e più in generale del Parco dell'Aveto, quale campo base per le escursioni montane e lungo la direttrice escursionistica "Alta Via dei Monti Liguri";

- che con la gestione del Rifugio "Monte Aiona" il Parco dell'Aveto intende promuovere un modello di sviluppo turistico sostenibile in ambito montano, attraverso il quale la struttura dovrà continuare ad essere un polo di riferimento per quanti sono attratti dalle risorse paesaggistiche ed ambientali del Parco del Aveto e allo stesso tempo valorizzare i pregi naturalistici, le filiere virtuose a km 0 (dei prodotti di provenienza locale, delle energie

rinnovabili, dell''utilizzo del legname locale ecc..) e le tecnologie bioarchitettiche e per le energie rinnovabili di cui il Parco ha fornito la struttura;

- visto il Decreto del Presidente n. \_\_\_ del \_\_\_ di approvazione della presente convenzione;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Borzonasca n. \_\_\_ del \_\_\_ di approvazione della presente convenzione con delega alla sottoscrizione al Sindaco;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante della presente convenzione,

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE**

- 1) Oggetto della presente convenzione è la struttura denominata Rifugio Monte Aiona in Comune di Borzonasca e in area Parco Naturale, di proprietà del Comune, come in premessa e di seguito meglio identificata;
- 2) il Comune di Borzonasca concede in uso gratuito all'Ente Parco Aveto, che accetta, per 15

(quindici) anni l'immobile ed il terreno (NTC del Comune di Borzonasca foglio n. 16 mappale n. 9) affinché l'Ente Parco, direttamente o tramite terzi, lo utilizzi quale rifugio per accoglienza e ricovero escursionisti nell'ambito del Parco Naturale Regionale dell'Aveto, tenuto anche conto della rilevanza della struttura per quanto riguarda la Rete dei percorsi escursionistici di interesse regionale e dell'Alta Via dei Monti Liguri.

- 3) Il Comune rimane proprietario della struttura e del terreno oggetto della presente convenzione, garantendo gli obblighi di competenza della proprietà; restano di competenza del Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti che si rendessero necessarie nel periodo di validità della convenzione, anche ai fini del miglioramento della qualità ricettiva della struttura; il Comune altresì si impegna, ricorrendone i requisiti, al perseguimento delle facilitazioni di cui alla Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE

TURISTICHE) e relativi regolamenti attuativi

- 4) L'Ente Parco accetta l'immobile ed il terreno annesso nello stato di fatto in cui si trovano, noto e gradito;
- 5) Saranno a totale ed esclusivo carico dell'Ente Parco tutte le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti;
- 6) Nessun onere aggiuntivo a carico del Comune o del Parco discende dalla presente convenzione relativamente alla manutenzione della strada di accesso;
- 7) Resta fermo l'impegno dell'Ente Parco di concorrere per quanto possibile a sostenere il Comune sia nella ricerca di finanziamenti ad hoc per la struttura, sia nella realizzazione di interventi, anche relativamente agli accessi pedonali e stradali, in continuità con quanto definito e già predisposto in base ai previgenti accordi;
- 8) Tutte le tasse, imposte, utenze connesse alla gestione, saranno a carico dell'Ente Parco, fatte salve quelle in carico alla proprietà per legge;
- 9) L'Ente Parco si obbliga ad assicurare, per tutta

la durata della Convenzione, l'immobile con polizza globale fabbricato, compreso rischio incendio e si impegna a mantenere, nei limiti di bilancio di esercizio, in buono stato di conservazione l'edificio intendendo per buono stato almeno quello al momento della consegna e a riconsegnare l'immobile, alla fine della presente convenzione, nello stesso stato di buone condizioni;

10) Alla scadenza della presente convenzione nulla potrà l'Ente Parco pretendere dal Comune, a titolo di rimborso e/o indennizzo, né per la realizzazione di opere eventualmente effettuate in base ai previgenti accordi sottoscritti, né per l'esecuzione degli ulteriori interventi di manutenzione ordinaria effettuati durante il corso della presente convenzione; in particolare il Parco esenta il Comune dagli impegni di cui alla previgente Convenzione, art. 1, punto 8), lett. a)

11) il Comune può chiedere la risoluzione della presente Convenzione, con richiesta motivata con almeno 6 mesi di anticipo. In caso di affidamento da parte del Parco dell'Aveto della gestione a

terzi, come disciplinato dal successivo punto 12, il Comune subentra negli obblighi di contratto nei confronti del gestore,

12) È facoltà dell'Ente Parco affidare a terzi la conduzione del Rifugio, assegnando in tutto o in parte al conduttore/comodatario gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, nonché obblighi e adempimenti di legge relativi all'attività, con particolare riguardo a quanto previsto dalla LR 32/2014; il Parco e il Comune concordano sull'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni, di affidare congiuntamente la gestione del compendio in comodato, in particolare ad enti pubblici o a soggetti privati che operano senza fini di lucro e per gli scopi di tutela e valorizzazione della montagna in sicurezza;

13) L'Ente Parco si impegna, al momento della scadenza della presente convenzione, nel caso di riconsegna dell'immobile al Comune, a consegnarlo libero da ogni contratto di gestione, fatti salvi specifici accordi tra le parti;

14)



## **ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE**

- 1) La Convenzione avrà durata di anni 15 dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata in accordo tra le parti;
- 2) L'Ente Parco dell'Aveto si impegna per la durata della convenzione a vincolare la destinazione della struttura alle finalità della presente convenzione;

## **ART. 3 REGISTRAZIONE**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso;

## **ART. 4 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione della presente convenzione, non definite in via amministrativa, saranno devolute al Tribunale di Genova;

## **ART. 5 OBBLIGHI RECIPROCI**

La presente convenzione non comporta obblighi reciproci, né finanziari, né di informazione, che non discendano da quanto scritto esplicitamente nel testo.

La presente convenzione annulla e sostituisce la precedente convenzione sottoscritta dall'Ente Parco e dal Comune di Borzonasca il 03/09/2012.

**ART. 6 DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile di cui agli articoli 1803 e seguenti.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

Per l'Ente Parco dell'Aveto

IL PRESIDENTE

Tatiana Ostiensi

Per il Comune

di Borzonasca

IL SINDACO

Giuseppino Maschio